

4.1 La disciplina del patto di stabilità per il triennio 2009/2011

Il testo normativo vigente in materia di patto di stabilità discende dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e s.m.i. Le modifiche e le integrazioni sono state operate dai seguenti provvedimenti normativi:

- art. 2, comma 41, lett. da a fino a f), L. 203/2008;
- art. 2, comma 2-bis, D.L. 207/2008, convertito in L. 14/2009;
- art. 7-quater, comma 9, lett. a), D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009;
- art. 9-bis D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

Art. 77-bis, D.L. 112/2008: *Patto di stabilità interno per gli enti locali*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. (*Comma così modificato dall'art.2, comma 41 lett. a), L. 203/2008*)

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. (*Comma inserito dall'art.2, comma 41 lett. b), L. 203/2008*)

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. (*Comma inserito dall'art.2, comma 41 lett. b), L. 203/2008*).

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.] *(Comma abrogato dall'art. 7-quater, comma 9 lett. a) D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009)*

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76 (*comma modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009*).

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. *(Comma così modificato dall'art.2, comma 41 lett. d), L. 203/2008)*

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'*articolo 76*.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'*articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. *(Comma inserito dall'art.2, comma 41 lett. f), L. 203/2008)*

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun

ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.

4.2 Chiarimenti ministeriali

Circolare Ministero Economia e Finanze 27 gennaio 2009, n. 12, e D.M. 15 giugno 2009.

Definizione di saldo finanziario (punto A.3 Circolare 2/2009)

Secondo quanto precisato dalla Circolare 2/2009 il saldo finanziario è definito dalla differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) ed è espresso, come previsto dal comma 5 dell'art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in termini di «competenza mista» ossia pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'art. 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.

Ai sensi del comma 7-bis, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. Successivamente all'emanazione della Circolare è intervenuto l'art. 7-quater del D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009, disponendo che le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che:

- hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007;
- presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- hanno registrato nel 2008 impegni per spese correnti, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005/2007;

possono non conteggiare nel saldo del patto di stabilità per il 2009:

- i pagamenti in conto residui relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti;
- i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interessi sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi (se non già conteggiati nei bilanci di previsione);
- i pagamenti per le spese relative agli investimenti effettuati dagli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari a favore di lavoratori e imprese finalizzati ad alleviare gli effetti negativi della crisi economica in atto.

Il comma 10 del suddetto articolo dispone, inoltre, che gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigore del comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. 112/2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge finanziaria 2009, non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

Gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell'intervenuta soppressione del comma 8.

Solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigore del comma 8 dell'art. 77-bis, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8, nel saldo finanziario della base di calcolo e dei risultati non sono considerate le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito.

In proposito si rileva che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09.

Nella nuova normativa, inoltre, non è più riproposta la disposizione di cui all'art. 1, comma 682, della L. 296/2006 (finanziaria 2007). Di conseguenza, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati, ai fini del patto 2009/2011, nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base

di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo. Inoltre, come noto tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa.

Relativamente ai patti regionali di cui al comma 11 dell'art. 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e del comma 7 dell'art 7-quater del decreto legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2009, le informazioni scaturite dalle determinazioni regionali verranno acquisite nel 2010 in sede di certificazione dei risultati relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2009.

Le modalità di certificazione dell'esclusione dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle spese di investimento previste dal comma 1 dell'art 7-quater, saranno contenute nel decreto sul monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno di cui all'art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008.

Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2009, 2010 e 2011 (punto A.4 Circolare 2/2009)

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2009, 2010 e 2011 è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità appena viste, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

Al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 e del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007, necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2009/2011.

In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo è previsto come obiettivo il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l'entità del peggioramento che del miglioramento è differenziata in funzione del rispetto o meno del patto del 2007.

I procedimenti per l'individuazione dei saldi obiettivo degli enti appartenenti a ciascuna delle quattro classi sono di seguito evidenziati.

a) procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

Tali enti dovranno conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell'importo derivante dall'applicazione delle per-

centuali di cui all'art. 77-bis, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

- 1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:
 - per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 17%, 62% e 125%;
 - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 48%, 97% e 165%.
- 2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:
 - per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 22%, 80% e 150%;
 - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 70%, 110% e 180%.

Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l'entità di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

- 3) per i soli comuni con saldo finanziario 2007 di competenza mista negativo (art. 77-bis, comma 9) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra. Per il solo anno 2009, l'entità del concorso alla manovra è determinata mediante la comparazione dell'importo ottenuto attraverso l'applicazione delle percentuali di cui ai punti 1) o 2) e di quello corrispondente al 20% dell'ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista (impegni relativi al primo titolo di bilancio e pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi al secondo titolo del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nell'anno 2007. I comuni dovranno considerare, ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto, il minore fra i due importi citati. L'ammontare così individuato costituisce il concorso alla manovra.

b) procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo o pari a zero

Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli enti con il saldo finanziario di competenza mista non negativo, dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 77-bis, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a seconda che l'ente abbia rispettato o meno il patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

- 1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:
 - per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%;
 - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%.

- 2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:
- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%;
 - per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%.

Il prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 rappresenta l'entità massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

Determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2009, 2010 e 2011 (punto A.5 Circolare 2/2009)

a) procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

Una volta calcolato, come in precedenza descritto, il contributo alla manovra, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario dell'anno 2007 definito al punto 1, vale a dire sommando a tale saldo il contributo stesso, considerato con il segno positivo.

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2009 concorrerà alla manovra per un importo pari al 48% di 100 = 48, per cui il suo obiettivo sarà pari a $-100 + 48 = -52$.

b) procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo o pari a zero

Per tali enti l'obiettivo programmatico, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è pari al saldo finanziario 2007, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 77-bis, comma 3, lett. b), individuato secondo la procedura descritta in precedenza.

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2009 per un importo pari al 10% di 100 = 10, per cui il suo obiettivo sarà pari a $100 - 10 = 90$. Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo obiettivo di competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007, posto che le percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. c) e che quindi l'entità di peggioramento risulta pari a zero.

Enti commissariati ai sensi dell'art. 141 del TUEL (punto D.2 Circolare 2/2009)

Il comma 4 dell'art. 77-bis prevede che per gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) si applicano le medesime regole valide per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'art. 77-bis).

Per cui, a titolo esemplificativo, se per un ente:

- il saldo finanziario in termini di competenza mista era pari a -100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a -110 (ad esempio, il saldo potrà essere -109, -108, ecc.);
- il saldo finanziario era pari a + 100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a + 90 (ad esempio il saldo potrà essere +91, +92, ecc.).

Enti di nuova istituzione (punto B.3 Circolare 2/2009)

Per gli enti costituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'art. 77-bis prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi programmatici per il 2010 ed il 2011, siano assunte a riferimento le risultanze degli esercizi, rispettivamente, del 2008 e del 2009.

Eccessivi prelevamenti dai conti di tesoreria statale (punto B.4 Circolare 2/2009)

Il comma 16 dell'art. 77-bis riproduce integralmente la formulazione dell'art. 1 comma 686-bis della legge finanziaria 2007 che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, di adeguate misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria intestati agli enti locali, qualora i prelevamenti risultino non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea.

Esclusione dal saldo delle entrate e delle spese a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (punto C.1 Circolare 2/2009)

I commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 77-bis, introdotti dalla legge finanziaria 2009, hanno previsto che gli enti locali devono escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento (anno 2007) e sia dai saldi registrati a consuntivo negli anni 2009/2011, le entrate provenienti dallo Stato e le spese correnti ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza. L'esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.

Contenimento della consistenza del debito (punto C.3 Circolare 2/2009)

Gli enti soggetti al patto, unitamente ai piccoli comuni, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica non soltanto attraverso il parametro dell'indebitamento netto ma tramite quello del debito. Infatti, il comma 10 dell'articolo 77-bis prevede, a decorrere dal 2010, misure volte a contenere la dinamica di crescita dello stock di debito degli enti locali, in linea con la percentuale di crescita determinata con apposito decreto ministeriale sulla base degli obiettivi di crescita del debito indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria e validi per tutte le Amministrazioni pubbliche.